

DIRETTIVA 92/2/CEE DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 1992

che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che la temperatura degli alimenti surgelati dev'essere controllata;

considerando che gli Stati membri possono applicare altri metodi scientificamente validi a condizione che non sia ostacolata la libera circolazione degli alimenti surgelati e che non siano alterate le regole di concorrenza;

considerando che, dopo la verifica delle registrazioni delle temperature dell'aria conformemente alla procedura di cui alla direttiva 92/1/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana⁽²⁾ e tenuto conto delle temperature di cui all'articolo 5 della direttiva 89/108/CEE, gli Stati membri possono ricorrere ad una prova distruttiva qualora sussista un dubbio ragionevole;

considerando che l'ispezione è conforme alla direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari⁽³⁾, in particolare agli articoli 4 e 14;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri prescrivono che le modalità di campionamento e il metodo di analisi necessari per il controllo ufficiale della temperatura degli alimenti surge-

lati siano conformi alle disposizioni di cui rispettivamente agli allegati I e II della presente direttiva.

2. Tuttavia, il metodo di analisi descritto all'allegato II della presente direttiva è applicato soltanto nel caso in cui l'ispezione induca a supporre il superamento dei valori limite di temperatura previsti nella direttiva 89/108/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

Articolo 2

Le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1 lasciano impregiudicata la possibilità che gli Stati membri applichino altri metodi scientificamente validi purché non risulti ostacolata la libera circolazione degli alimenti surgelati riconosciuti conformi alla normativa in applicazione del metodo descritto all'allegato II della presente direttiva.

Tuttavia, in caso di risultati divergenti, sono determinati quelli ottenuti con il metodo comunitario.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 1993.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 1992.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 34.

⁽²⁾ Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 23.